

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 700

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TOCCO, SACCONI, GANGI, LA GANGA, BASSANINI,
AMODEO, BABBINI, CANEPA, COLUCCI, CRESCO,
LABRIOLA, LENOCI, SALADINO, SEPIA, FERRARI
MARTE, DI VAGNO, LAURICELLA, ANDÒ**

Presentata il 10 ottobre 1979

**Norme per l'incentivazione dell'uso di energia solare
e di altre fonti energetiche rinnovabili**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Dopo l'approvazione del Piano energetico nazionale con il quale si dava il via alla costituzione di otto centrali elettronucleari, il discorso invero assai sommerso, in quella occasione, sulle fonti di energia rinnovabili, è diventato più attuale. E non solo perché la tesi certamente errata di porre l'energia nucleare come unica fonte capace di risolvere il problema energetico è apparsa in tutta la deviante stortura, ma anche e soprattutto perché la tesi che consiglia l'utilizzo del massimo e differenziato ventaglio di fonti energetiche si è fatta strada anche tra i più accesi fautori del nucleare. Hanno certamente giovato al maturare di questa svolta gli ostacoli di varia natura che ha incontrato la linea del nucleare, e, in soldoni, le resistenze svilup-

patesi nel nostro paese contro la costituzione delle centrali nucleari, per cui l'ENEL è ancora alle prese con la definizione dei siti sui quali far sorgere le progettate centrali.

Un nuovo quadro per il futuro energetico del paese è venuto dunque seppure lentamente configurandosi, ed in questo quadro, l'energia solare, tra le energie morbide è via via emersa come la fonte di energia non esaustiva e di più pronta e facile utilizzazione. Ha la caratteristica di essere disponibile senza limiti, salvo quelli che derivano dalla posizione sul pianeta dei territori interessati a captarla ed in minor misura dalle condizioni climatiche.

Nonostante ciò, tecnici, amministratori e operatori economici hanno combattuto,

o nella migliore delle ipotesi ignorato o irriso, fino a pochi anni fa, all'energia solare come alla più realistica delle fonti energetiche alternative e rinnovabili, definendola capace di fornire, al massimo, trascurabili briciole del fabbisogno globale di energia.

Bisogna convenire che oggi enormi passi avanti sono stati dunque fatti in direzione della energia solare anche nel nostro paese. Né poteva essere altrimenti: impianti solari di grande potenza, appartenenti alla cosiddetta « prima generazione » (centrali con specchi concentratori), vengono già realizzati in tutto il mondo a livello ormai non più solo sperimentale. Anche l'ENEL sta realizzando in Sicilia, per conto della CEE, una centrale solare di mille Kilowatt, ed all'ultima fiera di Bari abbiamo potuto assistere ad una vera e propria esplosione di interesse per l'energia solare, testimoniata dalla presenza di oltre 100 società espositrici di apparecchiature per il suo utilizzo, tra le quali società impegnate nelle energie dure come l'Ansaldo, la FIAT, l'ENI, la Finmeccanica, l'AGIP e le Officine Galileo: ed una vera miriade di aziende piccole e medie.

Giova anche ricordare che nella stragrande maggioranza l'interesse degli espositori era volto alla trasformazione primaria del calore solare in acqua calda: ma non è questo di certo un problema di poco conto. In Italia si calcola che esistano oggi circa 10 milioni di scaldabagni elettrici e, tanto per intenderci, in soldoni, l'energia necessaria ad alimentare questo parco di apparecchi scaldacqua corrisponde all'incirca al potenziale elettrico di 6 centrali elettronucleari da mille megawatt.

Ricordiamo per inciso che il Piano energetico nazionale elaborato nel 1977 comprendeva 8 centrali di questa potenza, per cui l'importanza dell'energia solare anche per gli usi più elementari (produzione di acqua calda a 60-80 gradi) appare in tutta la sua niente affatto trascurabile importanza.

Crediamo d'altro canto che ostacoli tecnici per la realizzazione della transi-

zione dalle attuali fonti convenzionali all'energia solare non ce ne siano. Del resto, paesi come Israele o il Giappone sono una inoppugnabile testimonianza, con le loro realizzazioni ormai di uso comune, delle possibilità che offre l'energia solare, possibilità che si sostanziano in una tecnologia ormai provata, una tecnologia di facile, elementare acquisizione a livello di industrie minori e perfino di artigianato e con capacità territorialmente diffusiva di notevole interesse.

Gli ostacoli che finora ci sono stati sono di origine diversa e sono dovuti a pregiudizi, a vecchi modi di pensare, ovvero a miopia culturale, e naturalmente alla resistenza di potenti e meno potenti gruppi di interesse precostituiti attorno alle fonti convenzionali di energia e soprattutto di quella nucleare.

Il nostro progetto di legge si rende conto di tutto ciò e vuole essere un contributo per aprire la strada verso la società solare.

Lungo questa linea abbiamo cercato di impostare un disegno di legge che risponda al requisito di creare condizioni reali di diffusione di questa fonte alternativa, di essere comprensibile e « agibile » ad una massa consistente di utenti, che eviti distorsioni, accaparramenti del mercato e delusioni da parte degli utenti.

Abbiamo ripreso questi concetti ma abbiamo ritenuto necessario e corretto utilizzare i contributi che nel frattempo sono intervenuti attraverso il dibattito nel paese ed in questa sede. Abbiamo così accolto l'allargamento dell'area di intervento legislativo anche alle altre fonti energetiche cosiddette rinnovabili, ma abbiamo ritenuto necessario evitare nel contempo di affrontare con un unico disegno di legge uno scibile piuttosto indiscriminato di problemi connessi con tutti gli amplissimi aspetti del problema energetico quali ad esempio quelli dell'uso razionale dell'energia e degli impianti. Questo non per una sottovalutazione del problema — questo aspetto è considerato da noi una linea guida di politica energetica essenziale — ma esattamente per motivi opposti, e cioè per evitare che tematiche così importanti

e complesse vengano trattate in maniera parziale o incerta e comunque diluite all'interno di un articolato legislativo che si pone su una tematica diversa, ancorché certamente politicamente congruente. Abbiamo inoltre ritenuto giusto proporre l'intervento finanziario sotto forma di contributo anche per un campo che ci pare possa per analogia essere abbinato alla energia solare per basse temperature e cioè quello degli impianti utilizzanti rifiuti organici.

* * *

Come Partito socialista italiano abbiamo cercato più volte di invertire una tendenza che vedeva i problemi dell'energia come un processo di assecondamento delle linee di tendenza dettate dalla logica dei grandi gruppi industriali e finanziari, petroliferi o nucleari che fossero, e abbiamo tentato di introdurre nel dibattito elementi diversi che guardassero ai problemi più generali di trasformazione del paese, tenendo presenti alcuni punti di fondo essenziali e necessari per orientarli in un quadro di problemi e interessi economici, scientifici, di estrema complessità e che rischiano per il loro spessore ed intreccio di oscurare o confondere una autonoma **determinazione politica**.

Questo sforzo di uscire dai binari che alle volte solo apparentemente sembrano ovvi, lo abbiamo espresso anche nella definizione di questa proposta, attenti tuttavia a non abbandonarci alle affermazioni facili o demagogiche.

Abbiamo anche, volutamente, evitato di ripercorrere in questa sede e in questa occasione, tutta l'ampia problematica e tutta la massa di dati e considerazioni, spesso per altro parziali o provvisori, privilegiando un necessario momento di responsabile concretezza e di sollecita decisione politica.

Le finalità della legge ed il campo di applicazione sono chiariti agli articoli 1 e 2.

L'articolo 2 precisa inoltre che cosa si deve intendere per impianti eliotermici erogatori di calore. Con l'articolo 3 si ri-

prende la definizione di un impegno programmatico generale a favore dello sviluppo delle fonti alternative stabilendo un obiettivo minimo di penetrazione di tali fonti e la quota minima di edilizia pubblica o sovvenzionata che deve necessariamente concorrere a garantire la condizione essenziale per uno sviluppo economicamente valido dei sistemi che utilizzano l'energia solare per la produzione di acqua calda negli usi civili e per il condizionamento termico degli edifici. Resta ferma l'attribuzione alle regioni di un autonomo intervento per elevare questa quota minima in relazione alle particolari differenti condizioni ambientali ed alle proprie responsabilità nel campo della programmazione economica e territoriale.

Con l'articolo 4 viene indicata la necessità di disporre dei dati relativi all'andamento dello sviluppo di queste fonti energetiche.

L'articolo 5 indica la necessità che i criteri tecnico-costruttivi in campo edilizio vengano adeguati alle esigenze specifiche che si determinano per poter effettivamente inserire e utilizzare i sistemi eliotermici, evitando così che il patrimonio edilizio richieda successive e costose modifiche ed adattamenti.

Con l'articolo 6 si conferma un elemento che consideriamo essenziale: quello della garanzia di qualità e di prestazioni che devono essere fornite dagli impianti in questione, chiamando a partecipare all'assolvimento di questo compito le strutture tecniche e scientifiche già esistenti nel nostro paese e che certamente sono in grado di garantire una utenza che deve essere tutelata, anche se si vuole evitare che insufficienze in materia vanifichino lo sforzo economico del paese e gli obiettivi che si intendono perseguire.

Con l'articolo 7 si statuisce un contributo pari al 50 per cento della spesa sostenuta, si stabiliscono le modalità per l'erogazione, si accomunano a queste facilitazioni gli impianti di trasformazione dei rifiuti vegetali e non vegetali.

Accolta, con l'articolo 8, la liberalizzazione degli impianti energetici al di sotto

di una certa potenza che utilizzino le fonti energetiche alternative (nei casi di utilizzo diretto della energia prodotta), l'articolo 9 riprende una indicazione già emersa da tempo e in varie sedi e cioè quella di esprimere una concreta volontà di riequilibrare gli impegni del paese nel campo della ricerca e sviluppo a favore delle fonti alternative chiamando a contribuire a questo scopo il CNEN, sino ad ora limitato ai problemi nucleari: una condizione chiaramente da superare, derivando da una situazione che lo sviluppo dei problemi energetici ha chiaramente e da tempo reso profondamente diversa, come del resto dimostrano analoghi provvedimenti presi da tempo in altri paesi.

A questa diversificazione dei compiti del CNEN si accompagna l'indicazione per un riequilibrio anche territoriale delle strutture di ricerca, prevedendo un nuovo Centro di ricerca nel Mezzogiorno.

Dobbiamo concludere questa nostra proposta richiamando il vuoto di iniziative del nostro paese a 6 anni dall'inizio della crisi energetica, una crisi non contingente e non superficiale. Sarebbe pura demagogia ritenere di risolvere questa crisi con questo provvedimento legislativo, ma sarebbe una grave irresponsabilità se in un quadro che certamente richiede altri e complessi interventi, venisse a mancare una decisione politica sollecita sui problemi che con questo disegno di legge intendiamo affrontare.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La presente legge regola e coordina gli strumenti di programmazione e di intervento dello Stato atti a promuovere la progettazione, la costruzione e la utilizzazione di impianti termosolari ed a stimolare lo sviluppo produttivo di componenti, impianti e sistemi delle tecnologie solari nel mercato nazionale e per il mercato estero, anche a mezzo del collegamento tra le fasi di ricerca applicata, sviluppo dimostrativo e produzione industriale.

A tutti gli effetti della presente legge sono assimilate all'energia solare le fonti energetiche costituite dal vento, dalle onde, dalle correnti marine, dalla trasformazione di rifiuti organici vegetali e non vegetali o di prodotti vegetali coltivati appositamente per fini energetici.

L'utilizzo di tali fonti energetiche è considerato di pubblico interesse.

ART. 2.

L'utilizzazione dell'energia solare per impianti erogatori di calore è libera.

Sono considerati impianti solari o sistemi eliotermici i complessi che prevedono l'impiego di collettori solari, di concentratori, fissi o mobili, destinati ai fini di cui al comma precedente ed i relativi accumulatori di energia.

Ai lavori di installazione di impianti solari si applicano le norme di cui all'articolo 9 (concessione gratuita) della legge 28 gennaio 1977, n. 10, recante norme per la edificabilità dei suoli.

Negli edifici esistenti l'installazione stessa è assimilata, a tutti gli effetti, agli interventi di manutenzione straordinaria di cui agli articoli 31 e 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale.

ART. 3.

Nel quadro del Programma energetico nazionale, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato predispone programmi quinquennali per gli scopi di cui all'articolo 1, atti a promuovere lo sviluppo e l'utilizzazione dell'energia solare e delle fonti energetiche assimilate, nonché iniziative industriali nel settore della produzione di componenti ed impianti per l'utilizzo di tali fonti.

I programmi, annualmente aggiornati, sono sottoposti alla approvazione del CIPE.

Il primo programma quinquennale, da sottoporre al CIPE entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, deve perseguire l'obiettivo di introdurre l'energia solare e le fonti assimilate nel bilancio energetico nazionale in misura tale che almeno il due per cento del fabbisogno sia soddisfatto nel 1985 dalle fonti energetiche in parola.

Il programma quinquennale stabilisce inoltre la quota minima delle costruzioni pubbliche o sovvenzionate residenziali e sociali non inferiori al 20 per cento da realizzare con installazione di idonei sistemi eliotermici.

Le Regioni possono emanare con proprie leggi, norme atte ad elevare la quota minima indicata al comma precedente, prevedendo la copertura del maggiore onere a carico del bilancio regionale.

ART. 4.

Al fine di acquisire i dati relativi alla espansione del settore solare ed al contributo di questa fonte alla copertura dei fabbisogni energetici nazionali, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, d'intesa con le Regioni, al censimento annuale della produzione di energia solare, indicandone la ripartizione regionale.

Le risultanze sono comunicate al Parlamento entro il 30 settembre di ciascun anno.

ART. 5.

Il Ministro dei lavori pubblici emana, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme per definire criteri generali tecnico-costruttivi e tipologie per l'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e convenzionata e per la edilizia in genere, idonei a facilitare l'installazione di sistemi eliotermici ed a favorire una economica gestione energetica degli edifici.

Analogamente, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con le amministrazioni interessate, emana, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme per la diffusione e l'uso di sistemi eliotermici rispettivamente nell'edilizia scolastica, nell'edilizia ospedaliera e nell'edilizia agrozootecnica.

Nell'ambito delle rispettive potestà in materia di urbanistica e di edilizia pubblica, le Regioni possono proporre tipologie costruttive per l'integrazione architettonico-ambientale degli impianti eliotermici.

ART. 6.

Per garantire all'utente funzionamento ed efficienza dei sistemi eliotermici (componenti, collettori ed accumulatori) gli stessi devono venire omologati fornendo prestazioni di collaudo e nominali almeno pari agli *standards* minimi prefissati.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede ad emanare, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una normativa specifica di prestazioni tecniche richieste per gli impianti termosolari da omologare.

A tale normativa il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede con il concorso di enti delegati e, entro lo stesso termine di 180 giorni, delega all'omologazione delle apparecchiature eliotermiche appositi istituti pubblici, con particolare riguardo alle università, agli istituti di ricerca ed agli enti di ricerca.

Per le fonti assimilate il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede emanando una apposita e distinta normativa atta ad assicurare gli obiettivi di cui al primo comma del presente articolo.

ART. 7.

Il 50 per cento della spesa sostenuta per la installazione di impianti solari in edifici privati abitativi o industriali, da costruire o già esistenti, con le caratteristiche e finalità di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, è ammesso a contributo a fondo perduto ai sensi e per gli effetti dei comma seguenti.

Il contributo può essere corrisposto solo in presentazione dell'originale delle fatture relative alle opere effettuate, omologate dal comune nel cui territorio l'impianto è installato, secondo le direttive ministeriali e le normative di cui al precedente articolo 6.

In caso di condomini, il contributo unitario è ripartito in relazione alle quote millesimali di proprietà dei singoli condomini.

Alla corresponsione di detti contributi provvede il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato su fondi previsti in apposito capitolo di bilancio dello Stato.

Le agevolazioni di cui al presente articolo sono valide per gli impianti avviati entro 5 anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e completati secondo quanto indicato al terzultimo comma del presente articolo, entro sette anni.

Per gli impianti di trasformazione di rifiuti vegetali e non vegetali è ammesso un contributo a fondo perduto nella misura:

a) del 50 per cento delle spese di costruzione a favore dell'ente o impresa costruttrice;

b) del 50 per cento delle spese di allacciamento a favore dei singoli utenti.

La corresponsione dei detti contributi è condizionata agli adempimenti di cui al secondo comma del presente articolo.

ART. 8.

La produzione di energia da fonte solare e dalle fonti assimilate è libera ed esente da imposta di fabbricazione a condizione che la potenza degli impianti non superi i due megawatt e che la energia venga distribuita od utilizzata all'interno del condominio, consorzio, cooperativa, ente o società, di fatto titolare dell'impianto.

Agli impianti sono applicabili le agevolazioni di cui all'articolo 7 e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6; la localizzazione degli stessi impianti è fatta in conformità alle prescrizioni e norme urbanistiche ed edilizie in vigore e potrà, in ogni modo, essere autorizzata dai comuni anche in zona classificata agricola dallo strumento urbanistico.

La spesa degli impianti solari previsti nel caso di edilizia agevolata e convenzionata rientrano nel costo complessivo dell'immobile ammesso a contributo.

I benefici ottenuti da imprese edili o costruttori convenzionati in relazione alla installazione di impianti solari di cui all'articolo 2 vanno detratti dal costo della convenzione.

Le regioni possono emanare con apposita legge entro il termine di 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, norme per la riduzione degli oneri di concessione previsti dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10, a favore di complessi di edilizia residenziale che utilizzino impianti eliotermici e assimilabili.

ART. 9.

Per lo sviluppo delle tecnologie per l'uso razionale dell'energia e per l'utilizzazione delle energie rinnovabili in relazione al programma quinquennale di cui all'articolo 3, è assegnato al Consiglio nazio-

nale per l'energia nucleare un contributo di lire 20 miliardi per l'anno 1980, di lire 35 miliardi per l'anno 1981, di lire 50 miliardi per l'anno 1982. In relazione all'andamento ed allo sviluppo delle attività il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato potrà proporre l'incremento di tali contributi.

Per la gestione di tali fondi e di eventuali altre assegnazioni relative alle fonti energetiche considerate dalla presente legge, il Consiglio nazionale per l'energia nucleare deve predisporre idoneo programma da inserire nei propri piani generali pluriennali compilati in base alle procedure previste dalle leggi vigenti.

ART. 10.

Nel quadro dei programmi di cui all'articolo precedente, il Consiglio nazionale per l'energia nucleare realizza un Centro nazionale per lo sviluppo industriale del settore della conversione dell'energia solare da localizzare nel Mezzogiorno previo parere della Commissione interregionale di cui alla legge 2 maggio 1976, n. 183, e con il contributo finanziario previsto nell'ambito del progetto speciale di ricerca applicata approvato dal CIPE, ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Alle attività del Centro possono partecipare, mediante apposite convenzioni, organismi pubblici e privati del settore.

ART. 11.

All'onere di lire 20 miliardi derivante dall'applicazione della legge per l'anno finanziario 1980 si provvede mediante iscrizione in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 12.

Il regolamento di esecuzione della presente legge è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.